




**PROCEDURA**

**WHISTLEBLOWING**

Documento <i>Document</i>	TGN-M-3-26	WHISTLEBLOWING
Revisione <i>Revision</i>	1	<b>Prima revisione</b>
Redatto <i>Prepared</i>	LEGAL AFFAIRS	
Verificato <i>Verified</i>	ODV	
Verificato <i>Verified</i>	DPO	
Approvato <i>Approved</i>	CEO	
Data emissione <i>Date of issue</i>	15/06/2020	

Il presente documento è proprietà intellettuale di Tozzi Green Spa ed è Company Confidential, è disponibile per tutto il personale del Gruppo; ne è vietata la sua riproduzione o divulgazione a terzi in assenza di preventiva autorizzazione scritta della società.

*The documentation is © Tozzi Green Spa – Company Confidential. The documentation is available for use by all personnel within the Group, but shall not be disclosed to third parties without the written authorization of the Company.*

Rev.	Para.	Descrizione della Revisione/ <i>Revision description</i>
1 1	8.1	Prima revisione Variazione casella e-mail dell'OdV
N° Hold	Para.	Descrizione dell' Hold/ <i>Description of Hold</i>

## SOMMARIO/CONTENTS

1	PREMESSA.....	4
2	SCOPO.....	4
3	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
4	DEFINIZIONI.....	5
5	RIFERIMENTI.....	5
6	PRINCIPI GENERALI E TUTELE.....	6
6.1	TUTELA DEL SEGNALANTE.....	6
6.2	TUTELA DEL SEGNALATO.....	6
6.3	PRINCIPIO DI NON ESCLUSIONE.....	7
6.4	CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA.....	7
6.5	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
7	LE SEGNALAZIONI.....	8
7.1	OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE.....	8
7.2	FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE.....	8
7.3	SEGNALAZIONI VIETATE.....	9
8	PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	9
8.1	INVIO DELLA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO I CANALI PREVISTI.....	9
8.2	RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	10
8.3	VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	10
8.4	ESCALATION IN CASO DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I VERTICI AZIENDALI.....	11
8.5	VERIFICHE E INDAGINI INTERNE.....	11
8.6	CONCLUSIONE DEL PROCESSO.....	11
8.7	REPORTING AI VERTICI AZIENDALI.....	12
8.8	ARCHIVIAZIONE.....	12
9	VIOLAZIONI.....	13

## 1 PREMESSA

La Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha introdotto alcune modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo l’implementazione di garanzie e tutele per coloro che effettuano segnalazioni riconducibili a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o
- eventi o comportamenti in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del citato Decreto.

Alla luce del sopra menzionato disposto normativo, Tozzi Green S.p.A. (di seguito anche “**Tozzi Green**” o “**Società**”), già dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito “**Modello 231**”), ha provveduto al relativo aggiornamento, nonché ad adeguare il sistema di segnalazioni ivi disciplinato, coordinando le nuove esigenze normative con il sistema di segnalazioni già in uso.

## 2 SCOPO

Allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari, e di supportare l’effettiva applicazione e l’operatività del Codice Etico, del Modello 231 e delle altre procedure aziendali, Tozzi Green prevede la possibilità di effettuare delle comunicazioni definite “**Segnalazioni di violazioni**” o “**Segnalazioni**” o “**Whistleblowing**”, relative a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.231/01, e quindi riconducibili a qualunque reato o tentativo di reato incluso nel novero dei reati presupposto del D.lgs.231/01;
- violazioni, presunte od effettive, del Modello 231 o del Codice Etico, poste in essere dai Soggetti Segnalati, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La presente procedura ha lo scopo di definire e disciplinare la gestione di tali Segnalazioni, effettuate tramite i vari canali di comunicazione resi disponibili e descritti nel successivo paragrafo 8.1.

A tale fine, la Procedura:

- definisce l’ambito di applicazione del documento e del processo di Segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la Segnalazione;
- identifica e descrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, ivi inclusa la tutela del Segnalante e del Segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della Segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati;
- identifica ruoli e responsabilità dei soggetti / figure aziendali coinvolte;
- fornisce chiarimenti sugli aspetti giuslavoristici e in materia di privacy connessi al processo di Segnalazione.

## 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

I Destinatari della presente procedura sono riconducibili ai Destinatari del Modello 231 di Tozzi Green, così come espressamente previsti dal Modello 231 stesso e più precisamente:

- gli Organi sociali e i loro componenti;
- i Dipendenti della Società, ivi compresi i dirigenti;

- i Soci Locali, gli Appaltatori, i Fornitori, i Consulenti e in generale i soggetti che operano nell’ambito delle Attività Sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i Collaboratori (con particolare riferimento ai lavoratori a progetto ed ai lavoratori somministrati), coinvolti nelle Attività Sensibili;
- i dipendenti di altre Società del Gruppo, coinvolti nelle Attività Sensibili;
- più in generale, a tutti quei terzi che, a qualunque titolo, operano in nome o per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle Attività Sensibili.

Potranno, inoltre, essere destinatari della presente Procedura, limitatamente agli aspetti rilevanti in tema di garanzia e tutela del Segnalante e del Segnalato, anche eventuali altri soggetti terzi (ad es. consulenti esterni) coinvolti dalla Società nelle attività di verifica e indagine di cui alla par. 8.5 “Verifiche e indagini interne” del processo di gestione delle Segnalazioni descritto in seguito.

**4 DEFINIZIONI**

TERMINE	DEFINIZIONE
<b>SEGNALAZIONE</b>	Comunicazione effettuata dal Soggetto Segnalante, anche in maniera anonima, in forma scritta, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti e di seguito identificati, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.231/01 o fatti o comportamenti in violazione (o presunta violazione) del Modello 231 o Codice di Etico.
<b>SOGGETTI SEGNALANTI (o semplicemente “Segnalanti” e, al singolare, “Soggetto Segnalante” o semplicemente “Segnalante”)</b>	I Soggetti Segnalanti ai sensi della presente Procedura possono essere tutti i destinatari del Modello 231, così come previsti dal Modello 231 stesso.
<b>SOGGETTI SEGNALATI (o semplicemente “Segnalati” e, al singolare, “Soggetto Segnalato” o semplicemente “Segnalato”)</b>	I soggetti ai quali si riferiscono le condotte oggetto della Segnalazione, che possono riguardare i componenti degli organi sociali, i dipendenti (ivi compresi i dirigenti), i collaboratori esterni della Società, o soggetti terzi (quali ad esempio consulenti) con i quali la Società opera o intrattiene relazioni commerciali e di business. La Segnalazione potrà riguardare anche uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza della Società.
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA O ODV</b>	L’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 nominato dal Consiglio di Amministrazione di Tozzi Green. L’OdV è soggetto destinatario, ai fini della presente Procedura, delle Segnalazioni ed è il soggetto incaricato a governare il processo di gestione delle Segnalazioni, nelle forme e modalità descritte dalla presente Procedura.

**5 RIFERIMENTI**

- Legge 30 novembre 2017, n 179
- D.Lgs. 231/2001
- Codice Etico adottato da Tozzi Green
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società
- Procedure formalizzate adottate da Tozzi Green

## 6 PRINCIPI GENERALI E TUTELE

Di seguito si riportano nel dettaglio i principi e le tutele che Tozzi Green si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.

### 6.1 TUTELA DEL SEGNALANTE

La corretta gestione del sistema di *Whistleblowing* agevola la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno della Società.

Tale obiettivo può essere raggiunto solo se i Soggetti Segnalanti hanno a disposizione non solo appositi canali di comunicazione, ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti della Società o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

La Società a tale scopo tutela il Soggetto Segnalante garantendo la riservatezza della sua identità e prevedendo espressamente il divieto di condotte, dirette o indirette, ritorsive, discriminatorie o comunque sleali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del Segnalante, nonché l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti dello stesso, potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

Laddove il Soggetto Segnalante sia un dipendente della Società:

- l'adozione di misure discriminatorie poste in essere nei suoi confronti può essere denunciata dallo stesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro oltre che anche dall'Organizzazione Sindacale indicata dal medesimo;
- qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria che trovi la sua causa nella Segnalazione (incluso il licenziamento e/o il mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c.) sono nulli ex art 6, comma 2 quater D.Lgs. 231/2001.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il Soggetto Segnalante che ha effettuato la Segnalazione in buona fede non potrà essere sanzionato. Viceversa potrà essere sanzionato il Soggetto Segnalante che ha effettuato la Segnalazione con dolo o colpa grave. In tal caso, da un lato, la Società applicherà al soggetto Segnalante le misure indicate nel Modello 231 (Parte Generale, Cap. 7), dall'altro, saranno messe a disposizione del Soggetto Segnalato le evidenze del procedimento medesimo, affinché questi possa tutelarsi nelle opportune sedi.

Le tutele accordate al Segnalante possono essere garantite dalla Società solo nel caso in cui egli rispetti le indicazioni fornite dalla presente Procedura.

### 6.2 TUTELA DEL SEGNALATO

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del *Whistleblowing* e al fine di impedire delazioni, diffamazioni, o la divulgazione di dati personali sensibili del Soggetto Segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi, il presente documento prevede misure a tutela del Segnalato.

A tale scopo sono rigorosamente vietate le Segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o calunniose, le quali potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale del Segnalante.

Ogni Segnalazione ricevuta è valutata ed esaminata da personale non coinvolto direttamente nell'evento segnalato, al fine di evitare conflitti di interesse o assenza di imparzialità. Nelle valutazioni e indagini condotte vengono applicate le metodologie e gli strumenti di audit che forniscono le maggiori garanzie in termini di oggettività e affidabilità dei risultati ottenuti.

Le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere, a seguito dei risultati delle verifiche condotte, sono prese dalle funzioni organizzative aziendali preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le indagini, al fine di evitare conflitti di interesse o assenza di imparzialità.

### 6.3 PRINCIPIO DI NON ESCLUSIONE

Tozzi Green garantisce di analizzare tutte le Segnalazioni ricevute nel rispetto delle modalità previste dal presente documento.

Per ogni Segnalazione sarà inviato idoneo *feedback* al Segnalante (laddove il canale e/o le modalità di Segnalazione lo consentano), che potrà riguardare lo stato d'avanzamento dell'istruttoria, i suoi risultati ed eventuali richieste di integrazione dei dati.

### 6.4 CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del Soggetto Segnalante e del Segnalato, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta od elaborata.

Pertanto, le suddette informazioni (ivi inclusa l'eventuale documentazione) non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine, di seguito descritto.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La riservatezza del Soggetto Segnalante può non essere rispettata esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- i. vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- ii. l'anonimato non è opponibile per legge e/o l'identità del Segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- iii. la Segnalazione è vietata, ai sensi del paragrafo 8.3.

### 6.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa inoltre che i dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché a tutti i provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- i. il Soggetto Segnalante potrà ricevere, in sede di Segnalazione, un'informativa che specifica, tra l'altro, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, le figure/uffici ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti del Segnalante con riferimento ai propri dati personali trattati;
- ii. il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
- iii. sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente;
- iv. l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy) in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Whistleblowing possono essere limitati, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la

precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo la malafede di quest'ultimo.

## 7 LE SEGNALAZIONI

### 7.1 OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

I Soggetti Segnalanti possono comunicare, attraverso i canali espressamente previsti e di seguito identificati:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.231/01, e quindi riconducibili a qualunque reato o tentativo di reato incluso nel novero dei reati presupposto del D.lgs.231/01;
- violazioni, presunte od effettive, del Modello 231 o del Codice Etico, poste in essere dai Soggetti Segnalati, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Gli illeciti o le irregolarità segnalate potrebbero essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

- i. falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- ii. irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- iii. comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- iv. dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (ad es. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- v. promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- vi. accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- vii. falsificazione di note spese allo scopo di creare provviste per attività illegali (ad es. rimborsi "gonfiati" o per false trasferte);
- viii. condotte che possano costituire aggio, finalizzate ad alterare il prezzo delle azioni della società;
- ix. condotte fraudolente nei confronti dei clienti;
- x. condotte in violazione delle Policy aziendali;
- xi. condotte in violazione di regolamenti e Procedure operative della Società;
- xii. condotte viziate da dolo o colpa grave in materia di protezione dei dati personali;

Le Segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci. Tuttavia, non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il Segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza della Società di effettuare le dovute verifiche.

### 7.2 FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di consentire un proficuo utilizzo della Segnalazione, la stessa dovrà quindi contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. **Oggetto:** una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo, ecc.);
- b. **Segnalato e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (come funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento fraudolento o contrario al Codice Etico.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- c. le eventuali generalità e i riferimenti identificativi del soggetto autore della Segnalazione;
- d. eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- e. eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Al fine di incoraggiare le Segnalazioni, la Società si riserva di accettare anche Segnalazioni in forma anonima, a condizione che le stesse descrivano in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa e che dimostrino serietà e credibilità della questione sollevata, nonché la probabilità che il fatto sia confermato da fonti attendibili.

### 7.3 SEGNALAZIONI VIETATE

La Segnalazione deve rivestire il carattere di buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono ascritti. È vietato in particolare:

- i. il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- ii. l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- iii. l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale del Soggetto Segnalato;
- iv. l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- v. l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato.

Si precisa inoltre che è vietato e sanzionabile l'invio di Segnalazioni effettuate con colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate. Si specifica che nei casi di invio di Segnalazioni vietate la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste dalla Società potrebbero non essere garantite.

## 8 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Si descrivono di seguito le singole fasi del processo di gestione delle Segnalazioni.

### 8.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO I CANALI PREVISTI

Le Segnalazioni possono essere inviate per iscritto e con le seguenti modalità:

1. mediante comunicazione scritta a mezzo di **posta elettronica** inviata alla casella email dell'Organismo di Vigilanza della Società:  
***odv@tozzigreen.com***

2. mediante comunicazione scritta a mezzo di **lettera riservata** indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società, al seguente recapito postale:  
TOZZI GREEN S.P.A.  
Via Brigata Ebraica, 50  
48123 Mezzano (RA) Italy

Come anticipato in precedenza al paragrafo 7.2, è ammesso l'invio di Segnalazioni anonime, nella misura in cui tali segnalazioni siano il più circostanziate possibile. Pertanto, non potranno essere prese in considerazione Segnalazioni anonime in assenza d'informazioni precise.

## 8.2 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

In particolare, verrà identificato un membro dell'Organismo di Vigilanza che provvederà ad alimentare un c.d. Registro delle Segnalazioni (anche su supporto informatico), contenente almeno i seguenti campi:

- numero identificativo;
- data di ricezione;
- canale di ricezione della Segnalazione;
- classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al par. 8.3 "Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione": a) non rilevante; b) non trattabile; c) vietata; d) rilevante e trattabile;
- data di avvio dell'indagine (qualora prevista);
- conclusione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere riservato il contenuto e l'accesso a tale Registro, che potrà essere consultato esclusivamente a cura dei membri dell'Organismo stesso.

## 8.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza provvede tempestivamente alla presa in carico ed analisi preliminare della Segnalazione ricevuta al fine della sua c.d. valutazione preliminare.

A seguito di queste preliminari analisi e valutazione, l'Organismo di Vigilanza provvederà a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico *work flow* di gestione delle stesse:

- a. Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non è pertinente al campo di applicazione della presente Procedura, in quanto si riferisce, ad esempio a Soggetti Segnalati o a società che non fanno parte del perimetro definito dalla presente Procedura, oppure si riferisce a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi della presente Procedura. L'Organismo di Vigilanza qualora ritenesse fondata e circostanziata la Segnalazione, seppur non rilevante ai suoi fini (in quanto, ad esempio non concernente un illecito e/o una violazione anche presunta del Modello 231), può procedere a sottoporre la Segnalazione all'attenzione delle altre funzioni ritenute competenti.
- b. Segnalazione non trattabile: ancorché pertinente al campo di applicazione della presente Procedura, nel caso in cui, a conclusione della fase di esame ed eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non sia possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di poter procedere con ulteriori indagini, la Segnalazione viene archiviata. È il caso, ad esempio, di Segnalazioni anonime in assenza d'informazioni precise.
- c. Segnalazione vietata: in caso di segnalazioni vietate come definite in precedenza, l'Organismo di

Vigilanza comunicherà tale circostanza alla funzione titolare del potere disciplinare per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare e valuterà l'eventuale comunicazione della Segnalazione in questione al Segnalato, per consentirgli l'esercizio dei diritti di difesa. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, di concerto con la funzione titolare del potere disciplinare, dovesse decidere di non coinvolgere il Segnalato, si procede all'archiviazione della Segnalazione ricevuta. Il coinvolgimento della funzione titolare del potere disciplinare potrebbe essere richiesto anche successivamente, laddove la natura diffamatoria, calunniosa o discriminatoria dovesse emergere solo durante la successiva fase di indagine.

- d. Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermano sufficientemente circostanziate e attinenti al perimetro della presente Procedura, l'Organismo di Vigilanza dà avvio alla fase di verifica, descritta al paragrafo 8.5.

#### 8.4 ESCALATION IN CASO DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I VERTICI AZIENDALI

In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni, l'OdV coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Delegato, al fine di coordinare e definire il successivo processo d'indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ovvero uno dei Consiglieri di Amministrazione, l'OdV dà comunicazione immediata agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, al fine di coordinare e definire il successivo processo d'indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Collegio Sindacale ovvero uno dei Sindaci, l'OdV dà comunicazione immediata agli altri membri del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, al fine di coordinare e definire il successivo processo d'indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardino un membro dell'OdV gli altri membri danno comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

#### 8.5 VERIFICHE E INDAGINI INTERNE

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come rilevante e trattabile, l'Organismo di Vigilanza procederà con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

L'Organismo di Vigilanza si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato avanzamento dell'istruttoria. In questo caso, entro il termine di **60 giorni** previsto dalla Procedura, il Segnalante potrà ricevere una richiesta di ulteriori informazioni.

Nell'ambito dell'attività istruttoria l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto di strutture/funzioni aziendali interne adeguatamente qualificate e/o ricorrere a consulenti esterni.

In tali circostanze, i soggetti coinvolti nell'attività di istruttoria diventano anch'essi Destinatari della presente Procedura e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza. In caso di violazioni da parte di tali soggetti dei principi definiti dalla presente Procedura, la Società potrà applicare le misure indicate nel sistema disciplinare/sanzionatorio del Modello 231.

#### 8.6 CONCLUSIONE DEL PROCESSO

La fase di verifica si conclude con la stesura di un apposito *Report* per la formalizzazione del contesto di riferimento della Segnalazione, delle attività di verifica svolte e delle modalità/metodologie seguite e dei

relativi risultati ottenuti/osservazioni. Il *Report* deve inoltre contenere le proposte di azioni da intraprendere in relazione a ciascuna osservazione/rilievo formulati.

L'Organismo di Vigilanza invierà un *feedback* al Segnalante relativo alla conclusione del processo, informandolo delle azioni intraprese.

## 8.7 REPORTING AI VERTICI AZIENDALI

All'esito delle indagini e verifiche di cui alle precedenti fasi, l'Organismo di Vigilanza, qualora non ravvisi la fondatezza dei comportamenti illeciti descritti nella Segnalazione o comunque alcuna violazione rilevante ai sensi del Modello 231 o del Codice Etico, provvede ad archiviare la Segnalazione.

Qualora invece sia ravvisata la fondatezza e la segnalazione riguardi dipendenti della Società, l'Organismo di Vigilanza invierà il *Report* conclusivo delle indagini alla funzione titolare del potere disciplinare per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere e/o per le eventuali comunicazioni alle Autorità competenti.

La funzione titolare del potere disciplinare deve tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza circa l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare aperto nei confronti del Segnalato dipendente della Società.

Per la gestione del relativo procedimento disciplinare e delle eventuali sanzioni irrogabili, si rimanda al Capitolo 7 del Modello 231 (Parte Generale).

A conclusione del processo di verifica della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza valuterà l'eventualità di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione qualora dovessero emergere elementi di criticità riconducibili alle violazioni accertate.

Qualora si ravvisi la fondatezza di una segnalazione che riguardi soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali (quali ad esempio fornitori, consulenti/collaboratori esterni, partner commerciali, ecc.), l'Organismo di Vigilanza invierà tempestivamente il *Report* conclusivo delle indagini all'Ufficio Acquisti, alla Direzione che ha richiesto/usufruito della prestazione del soggetto terzo ed alla Direzione Legale, per l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti e/o per le eventuali comunicazioni alle Autorità competenti. Contemporaneamente l'Organismo di Vigilanza valuterà l'eventualità di informare il Consiglio di Amministrazione. Le Direzioni aziendali interessate devono tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza circa l'esito dell'eventuale procedimento disciplinare aperto nei confronti del Segnalato controparte terza della Società.

In ogni caso, gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno nell'informativa periodica dell'OdV al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale così come previsto dal Modello 231.

## 8.8 ARCHIVIAZIONE

Tutte le Segnalazioni (rilevanti, non pertinenti, non trattabili e vietate) devono essere opportunamente archiviate in formato elettronico e/o cartaceo a seconda del supporto a cura dell'Organismo di Vigilanza al fine di permettere la successiva tracciabilità.

## 9 VIOLAZIONI

Qualsiasi violazione della presente Procedura potrà costituire illecito disciplinare sanzionabile dalla Società, in conformità a quanto stabilito nel Sistema Disciplinare previsto dal Modello 231.

In particolare, si evidenzia che, al fine di garantire la tutela del Segnalante, il Sistema Disciplinare previsto dal Modello 231 prevede che siano sanzionati atti di ritorsione o discriminatori posti in essere nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello o del Codice Etico, così come eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante.

Come sopra anticipato, anche l'ipotesi di Segnalazione che si riveli infondata, effettuata con dolo o colpa grave, potrà costituire illecito disciplinare sanzionabile dalla Società in conformità al Sistema Disciplinare previsto dal Modello 231.

Per maggiori dettagli sulle violazioni e sull'applicazione del Sistema Disciplinare si rinvia al Capitolo 7 della Parte Generale del Modello 231.